



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015

COMUNE DI BITONTO

Procedura di verifica di non assoggettabilità a V.A.S.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE emessa ai sensi

- degli artt. 107 e 183 comma 9° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- dell'art.75 Statuto Comunale (BURP n. 98 del 6.7.2001);
- dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n. 3 del 28.1.94);
- dell'art. 33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del 14.11.97);
- dell'art. 24 Regolamento di Organizzazione (G.C. n.390 del 27.12.01)

Il Funzionario Tecnico con funzioni vicarie

IN QUALITA' DI AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. semplificata ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, lettera f) e 6.2 del Regolamento Regionale n°18 del 09/10/2013

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°66 del 22/11/2012 veniva approvato, in variante al vigente P.R.G. comunale, il progetto dell'Azienda Olearia Desantis S.p.A., finalizzato all' ampliamento della struttura esistente alla s.p. 231 km.75,060, consistente nell'aggiunta di capannone destinato allo stoccaggio dei prodotti finiti e delle merci alimentari, nell'area ubicata nel territorio del Comune di Bitonto, progetto costituito dagli elaborati grafici e scrittografici depositati agli atti del competente 5°Settore Territorio - Sportello Unico per le Attività Produttive;

- Il predetto progetto in variante veniva approvato alle seguenti condizioni, a pena di decadenza della variante medesima:

«(...)

- Entro sei mesi dalla notifica l'impresa deve corrispondere al Comune le quote relative al punto 3) precedente, fatta salva la possibilità di rateizzare le stesse, secondo le modalità previste dal Comune, con riferimento agli oneri di urbanizzazione;

- Entro dodici mesi dalla notifica della determina di approvazione del progetto, l'impresa deve ritirare il provvedimento unico per la realizzazione di quanto approvato;

- Entro tre anni dall'inizio dei lavori, l'impresa deve concludere gli stessi, fatta salva la richiesta di proroga o di nuova concessione delle opere non completate, richiesta che dovrà essere opportunamente motivata e riconosciuta tale dalla Giunta Comunale»;

- Con nota prot. n°23434 del 11/07/2013, a firma dell'allora dirigente ad interim del 5°Settore Territorio,

ing. Luigi Puzdifferri, veniva comunicato, alla Società Olearia Desantis S.p.A., l'avvio del procedimento di sospensione, in autotutela, della Deliberazione di Consiglio Comunale n°66 del 22/11/2012, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 241/1990 e ss.mm ed ii.,;

- Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n°104 del 26/11/2013, il Consiglio Comunale:

«PREMESSO CHE:

- il Comune di Bitonto, già dotato di Piano Regolatore Generale per il centro urbano e le frazioni, approvato con atto G.R. n. 866 del 22/02/80, ha adeguato l'intero P.R. G. agli standard urbanistici di cui all'art. 51 della Legge Regionale n. 56 del 31/05/80 e si è dotato anche di nuovo regolamento edilizio;

- il P.R.G., adeguato alla L.R. 56/80, è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 24/07/98 e n. 79 del 14/09/99 ed è stato approvato con prescrizioni della Giunta Regionale n. 2263 del 23/12/03 e successivamente adeguato a tali prescrizioni con atti di Consiglio Comunale n. 26 del 11/02/04 e n. 106 del 30/09/04;

- il PRG vigente del Comune di Bitonto non è stato sottoposto a VAS;

RILEVATO CHE:

- A far data dal 31.07.2007 (come disposto dal DL 300/2006, convertito con modificazioni dalla L. 17/2007) è entrata in vigore la parte seconda del D.Lgs. 152/2006,

- Con il D.Lgs. 4/2008, a far data dal 13.02.2008 le disposizioni relative alla VAS sono state inserite nell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006;

- Con la Circolare Regionale n. 1/2008, approvata con la Delib. G.R. n. 981 del 13.06.2008, la Regione Puglia ha provveduto a individuare l'Autorità Competente per le procedure di VAS e verifica di assoggettabilità a VAS.

- Con il D.Lgs. 128/2010, a decorrere dall' 11.08.2010, il predetto art. 6 è stato nuovamente modificato, disponendo, in merito alla VAS;

- L'art. 11 del medesimo D.Lgs. 152/2006 dispone al comma 3 che "La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano" e al comma 5 che "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.";

- La Regione Puglia:

- con legge n. 44 del 14/12/2012 ha recepito e precisato le disposizioni normative in materia di VAS previste dal d.lgs. 152/2006;

RITENUTO, a seguito del riesame della suddetta normativa, che sia opportuno che tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, non approvati alla data del 31/07/2007, vengano corredati di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, stante l'annullabilità degli strumenti stessi per violazione di legge, con conseguente lesione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento stesso;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.66/2012 del 22/11/2012 è stato approvato il progetto di ampliamento e razionalizzazione della struttura produttiva esistente "Olearia Desantis S.p.A.", su suolo adiacente a quello occupato dall'attuale sede della Società, sito sulla S.P. n°231 km 75+0,60, per lo stoccaggio dei prodotti finiti e delle merci alimentari, in variante alla strumentazione urbanistica vigente ex art. 8 D.P.R. 160/2010;

- il progetto di ampliamento e razionalizzazione della struttura produttiva in oggetto, in variante alla strumentazione urbanistica vigente, è stato approvato successivamente alla data del 31/07/2007, e per esso non si è proceduto ad acquisire parere in merito all'assoggettabilità a VAS;

- per la suddetta variante alla strumentazione urbanistica vigente non si è tuttora di fatto avviata la fase esecutiva, né sono stati corrisposti gli oneri di costruzione e gli oneri dovuti per la monetizzazione di

standard urbanistici pur essendo state presentate istanze di PAU allo sportello unico delle attività produttive (SUAP);

- la sussistenza dell'efficacia della Delibera di C. C. n. 66/2012 può pregiudicare gli interessi dei richiedenti l'edificazione di quanto progettato, nonché l'interesse dell'Amministrazione, responsabile dell'approvazione del provvedimento finale in violazione di legge;

ATTESO CHE:

- La Regione con nota del 14/3/2013 prot 2656, a riscontro di specifica richiesta comunale prot. n. 27994 dell'11/10/2012, ha chiarito i procedimenti da adottare per la corretta applicazione della normativa in materia di valutazione ambientale strategica, alla luce della nuova legge regionale n. 44 del 14/12/2012, successiva alla Delibera Consiglio Comunale n. 66/2012 del 22/11/2012;

- Con nota prot n.23434 del 11/7/2013 il Dirigente ad interim servizio SUAP, avviava le procedure di sospensione in autotutela di cui all'art. 21-quater c. 2 L. 241/90 e richiedeva alla Società Olearia Desantis, la documentazione di cui all'art. 12 co. 4 del d.lgs. 251/2006 per la verifica di assoggettabilità a VAS

- In data 25/07/2013 la Società Desantis trasmetteva al SUAP con nota 24809/2013 la richiesta documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS completa di supporto digitale, che veniva trasmessa in data 26/07/2013 prot. 24829 al competente ufficio regionale e successiva nota integrativa prot. 25518 del 2.8.2013 di formalizzazione ex art. 8 1. regionale 44/2012;

Stante la previsione di annullabilità contenuta nell'art. 11 D.Lgs. 152/2006, si rileva l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 21-quater c. 2 L. 241/90, alla sospensione dell'efficacia della Delib. C. C. n. 66/201, onde procedere all'acquisizione dei necessari pareri in materia di VAS;

VERIFICATO CHE, in conformità all'art. 21-quater c. 2 della L. 241/1990:

- sussistono le "gravi ragioni", come sopra esposto;

- il tempo decorso dall'adozione dei provvedimenti annullabili può essere ritenuto ragionevole;

- i provvedimenti in esame non hanno ancora dispiegato effetti;

RITENUTO opportuno e necessario sospendere l'efficacia della Delibera di C.C. n. 66/2012 sino all'acquisizione del parere di competenza della Regione Puglia in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;

DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile ai sensi del citato art. 49 D. lgs 267/2000 come sostituito dal D.L. 10.10.2012 n. 174 come da allegato foglio;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale;

VISTO il vigente "Nonne Tecniche di attuazione";

VISTA la Legge Regione Puglia n. 20/2001;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 21-quater, comma 2, della L. 241/1990;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) DI SOSPENDERE ai sensi dell'art. 21-quater c. 2 della L. 241/1990, l'efficacia della Delibera di C.C. n. 66 del 22/11/2012 sino all'acquisizione del parere di competenza della Regione Puglia in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) DI RIAVVIARE, nella parte concernente l'acquisizione dei necessari pareri in materia di VAS, il procedimento di formazione della variante urbanistica ex art. 8 D.P.R. 160/2010 sottesa al progetto di ampliamento e razionalizzazione della struttura produttiva esistente "Olearia Desantis s.p.a.", su suolo adiacente a quello occupato dall'attuale sede della società, sito sulla s.p. n.231 km 75+0,60, per lo stoccaggio dei prodotti
- 3) DI FORMALIZZARE ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 44/2012 il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS presentato dalla società "Olearia Desantis" all'Ufficio SUAP in data 25/07/2013 prot. n. 24809/2013 in quanto coerente e parte integrante della variante stessa;
- 4) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Territorio per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto, ivi inclusa la notifica di copia della presente ai richiedenti la variante urbanistica.»;

CONSIDERATO che,

- a seguito della precitata nota prot. n°23434 del 11/07/2013, di avvio del provvedimento di sospensione in autotutela, la Società "Olearia Desantis S.p.A." ha trasmesso a questo Ente il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ed i relativi allegati, con propria nota prot. n°24809 del 25/07/2013;
- in attuazione della normativa nazionale, con particolare riferimento alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii., la Regione Puglia:
- con Legge Regionale n°44 del 14/12/2012, ha predisposto la disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
- con il regolamento Regionale n°18 del 09/10/2013 ha emanato le linee guida per i piani e programmi urbanistici comunali;
- con Legge Regionale n°4 del 12/02/2014, al fine di apportare semplificazioni del procedimento amministrativo, ha apportato alcune sostanziali modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n°11 del 12/04/2001 (Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale), alla Legge Regionale n°44 del 14/12/2012 (Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica) e alla Legge Regionale n°19 del 19/07/2013 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);
- in particolare, la L.R. n°4/2014, con l'articolo 10, ha sostanzialmente modificato e integrato l'art. 4 della L.R. n°44/2012 "Attribuzione ed esercizio della competenza per la V.A.S.", articolo che testualmente recita:

«Art 4 - Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS.

1. L'autorità competente per la VAS è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione dall'autorità precedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità precedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
- b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
- c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

2. In sede regionale, l'autorità competente per la VAS è individuata nella struttura cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali.

3. Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di

piani o programmi di cui sopra.

4. Nell'esercizio della delega i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1.

5. La Regione favorisce l'attuazione di programmi di formazione e assistenza ai comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge.

6. In materia di VAS, fermo il rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati dal D.Lgs. n. 152/2006, la Regione conserva le finzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, ove ne sussistano i presupposti.

7. A tal fine la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l'ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni.

7-bis. I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.»;

- in seguito alle modifiche normative di cui sopra, la Regione Puglia ha restituito al Comune di Bitonto la documentazione relativa al procedimento di assoggettabilità a V.A.S., depositato presso il medesimo Ente e non ancora espletato, sottoponendolo alla disposizione del già citato comma 1, lettera 7-bis dell'art. 4 della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014;

DATO ATTO che,

- al fine di garantire, nell'esercizio della delega comunale, il soddisfacimento dei già citati requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 4 della L.R. 44/2012, con particolare riferimento alla separazione tra autorità competente e autorità procedente, con Deliberazione di Giunta Comunale n°153 del 14/05/2014, la Giunta Comunale ha deliberato di conferire al 4° Settore Lavori Pubblici, nella persona del Dirigente, Ing. Luigi Pii77, il ruolo di amministrazione competente ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) della L.R. n°44 del 14/12/2012, limitatamente ai due procedimenti in corso, espressamente richiamati nel medesimo atto, individuando, inoltre, nella persona della D.ssa Sofia Deastis, funzionario del Servizio Ambiente - 5° Settore Territorio - il responsabile del procedimento istruttorio relativo;

- con nota prot. n° 18259 del 06/05/2014, il funzionario 5°Settore Territorio - Sportello Unico per le Attività Produttive - in qualità di autorità procedente, ha trasmesso, su supporto informatico, il rapporto preliminare relativo al progetto in argomento, completo degli allegati:

Elaborati grafici:

Tav. 16;

Tav. 17;

3. Tav. 18;

4. Tav. P4;

5. Tav. P5;

6. Tav. U9;

Tav: V1;

8. Tav. V2;

9. Tav. V3;

Relazioni di progetto:

1. Relazione 1- Relazione Tecnica -;

2. Relazione Tecnico-Urbanistica;
3. Relazione Paesaggistico-Ambientale;
4. Relazione Illustrativa;
5. Relazione energetica;
6. Relazione Impianti Elettrici;
7. Relazione Impianti VV.F.;
8. Relazione Acque meteoriche;
9. Relazione Norme Tecniche;
10. Relazione Schede Tecniche;
11. Relazione Agricola;
12. Relazione Idrogeologica;
13. Relazione Geologica;
14. Relazione Acustica

Con nota prot. n° 22023 del 05/06/2014, la scrivente autorità competente, al fine di emettere un proprio atto motivato sul procedimento in corso, ha chiesto all'autorità procedente di:

- attestare l'applicabilità delle condizioni per la verifica semplificata;
- definire eventuali potenziali effetti significativi sull'ambiente già precedentemente considerati nell'istruttoria dei procedimenti in argomento;
- definire l'elenco degli Enti territorialmente interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale;
- avviare la consultazione dei soggetti individuati al punto precedente, mettendo a disposizione degli stessi il rapporto preliminare di verifica;
- all'esito della sopra indicata consultazione, comunicare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Con ulteriore nota prot. n°24023 del 20/06/2014 l'autorità procedente ha riscontrato a quanto richiesto dichiarando quanto di seguito:

«(...)

1. Attestazione di applicabilità delle condizioni di verifica a V.A.S. semplificata:

In riferimento all'art. 6 comma 6.1, lett. del Regolamento Regionale n. 18 del 9.10.2013 si attesta che la variante urbanistica al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 D.P.R 160/2010 e ss.mm. ed ii. -"Progetto finalizzato all'ampliamento della struttura esistente presentata dall'Azienda Olearia Desantis s.p.a. sita in Bitonto, alla S.P. 231 km 75+0,60" è soggetta a verifica di V.A.S. semplificata in quanto:

Riguarda esclusivamente progetti di opere funzionali i cui procedimenti di approvazione hanno previsto il ricorso alla conferenza di servizio, prevista dagli artt. da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990, svoltasi il giorno 3.6.2008 presso il Suap del Comune di Bitonto i cui esiti furono trasmessi con nota prot. 33079/2010 del 3.12.2010 a tutti i soggetti interessati (R.R. 18/2013 art. 6/6 1/f);

L'intervento non è configurabile tra quelli individuati ex art. 4 del Regolamento Regionale n. 18 del 9.10.2013, in quanto trattasi di variante puntuale per la realizzazione di un'opera funzionale;

L'intervento non prevede la procedura coordinata di M e VAS per mancata sussistenza dei requisiti in ordine alla capacità produttiva aziendale richiesta dalla L.R 12 aprile 2001 n. 11 e D.Lgs 152/2006 (vedi dichiarazione dell'Azienda prot. n° 25156 del 30.07.2013);

2. Definizione degli eventuali effetti significativi sull'ambiente:

Non si delineano effetti significativi sull'ambiente, atteso che l'ubicazione dell'area risulta scevra da particolari vincoli di natura ambientale o paesaggistica (come si evidenzia nel rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS) e che la natura dell'intervento prevede la realizzazione di un edificio a destinazione di magazzino/uffici, pertinenziale ad un'attività già in essere in zona già tipizzata D5 da diverso tempo.

A tali conclusioni, si giunge dopo aver preso atto dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, dei pareri espressi in sede di conferenza di servizi (in particolare dal parere dell'ufficio Ambiente del Comune di Bitonto già espresso con nota prot. n. 24595 del 16.9.2010) e della relazione esplicativa sugli

aspetti ambientali presentata dai progettisti ing. Franco Visotti, Ing. Michele Natalizio e Ing. Girolamo Fallacara.

In particolare gli aspetti ambientali considerati sono stati:

- Scarichi reflui fogna nera: in mancanza di collettore fognario cittadino è prevista la realizzazione di idoneo impianto Himoff, munito di parere favorevole N.81/ 10/DP/SISP-01/SPUN del 19/01/2010;
- Acque meteoriche: attesa l'assenza di collettore fognario acque bianche cittadino, viene realizzato un impianto di trattamento ed immissione delle acque meteoriche dilavanti le aree esterne e coperture dell'insediamento, come autorizzato con determina n°428 del 15/06/2010 del Servizio Ambiente della Provincia di Bari;
- Emissioni in atmosfera: non presenti, in quanto trattasi di edificio per magazzino privo di impianti a carattere emissivo;
- Emissioni acustiche: dalla valutazione eseguita da tecnici competenti in acustica, ed allegata al rapporto preliminare (allegato 14) risulta il non superamento dei limiti di legge;
- Viabilità: non risulta un impatto sulla viabilità pubblica per mancanza di nuovi accessi sulla Strada Provinciale 231 (vedi parere favorevole espresso dal Settore Viabilità Provincia di Bari in conferenza dei servizi del 26/11/2010);
- Gestione Rifiuti: attesa la produzione quasi interamente costituita da imballaggi (cartone e plastica), è previsto il conferimento degli stessi a mezzo del servizio cittadino di igiene urbana e di aziende specializzate (come indicato nel Rapporto Preliminare);
- Salvaguardia Alberi di Ulivo presenti: autorizzazione allo spostamento dell'Ufficio Provinciale Agricoltura (prot. 0091168 del 10/11/2011);
- Aspetti paesaggistici: trattandosi di ambito territoriale esteso di tipo E non è sottoposto alla tutela di cui al PUIT/P né del PPTR Puglia così come espresso con parere A00079/00179 del 10/01/2012 del Servizio Urbanistico della Regione Puglia.
- Per quanto sopra, il Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS Semplificata andrà trasmessa ai seguenti enti per l'acquisizione di ulteriori eventuali pareri

REGIONE PUGLIA - Servizio Ambiente ed Ecologia - ufficio VAS via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno (Ba) PEC:  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Urbanistica Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
serviziurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - Area Politiche per la mobilità e qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI BARI - Settore Ambiente - Corso Sonnino, 85 - 70121 BARI  
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia Direzione Generale C.so Trieste 27, 70126 Bari info.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia Dipartimento di Bari Via Oberdan 16, 70126 Bari PEC:  
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

AUTORITÀ DI BACINO Puglia  
c/o Innova Puglia spa (ex Tecnopolis CSATA)

S.P. per Casamassima km 3 - 70100 Valenzano (BA) PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it

DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA via Strada dei  
Dottula 4 - Isolato, 49 70122 Bari  
mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA REGIONE PUGLIA -  
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e  
Foggia piazza Federico II di Svevia 4, 70122 Bari  
sdap-ba@beniculturali.it

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA via Duomo 33, 74100 Taranto  
sba-pug@beniculturali.it

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE viale Falcone e Borsellino 2, 70125 Bari  
protocollo@pec.rupar.puglia.it

ASL BARI - DSS 03 Bitonto  
via G. Comes, 31 Ex P.O. 70032 Bitonto  
distretto3.aslbari@pec.ruparpuglia.it

ASL BARI - DSS 06 Bari Ovest via Crisanzio, 216/E, 70123 Bari segreteria.dss6@asl.bari.it

FARE VERDE PUGLIA  
via Calefati 2, 72024 Oria (Br)  
fareverdepuglia@libero.it

ASSOCIAZIONE FARE VERDE BITONTO avv..Cczzolla via Matteotti 7, 70032 Bitonto  
fareverdebitonto@gmail.com

ASSOCIAZIONE MOWGLI  
via Amendolagine 103, 70032 Bitonto

REMMADE - READY MADE IN PUGLIA -  
via F. Cavallotti 4, 70032 Bitonto  
remmade@hotmail.it»

Successivamente, con nota prot. n°24542 del 26/06/2014, la medesima autorità procedente ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n°18 del 09/10/2013, relativamente al progetto in argomento, comunicando la pubblicazione della documentazione sul sito del comune di Bitonto e invitando i soggetti competenti in materia ambientale, già sopra elencati, a esprimere proprio parere, osservazioni nonché a fornire eventuali elementi conoscitivi e valutativi, entro 15 giorni dal ricevimento della nota;

CONSIDERATO che,

Con nota prot. n° 0116265 del 06/08/2014, il Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale della Provincia di Bari ha comunicato le proprie osservazioni al Rapporto Ambientale, facendo rilevare quanto di seguito:

«- (...) si ritiene che, in concomitanza dei proposti ampliamenti e di modifica dell'assetto consolidato, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, siano auspicati seguenti interventi:

-previsione di una fascia tampone a protezione dell'insediamento e dall'assetto viario esistente, composta da vegetazione del sistema arboreo e del sistema arbustivo che accolga specie autoctone non alimentari, a formare dei filari fitti, minimo binari/ternari, nell'area sia interna perimetrale, sia esterna perimetrale all'impianto;

rispetto delle misure di contenimento dell'inquinamento luminoso anche con adozione di strutture/materiali che evitino fenomeni di abbagliamento a carico dell'avifauna notturna;

salvaguardia e recupero delle tracce e dei segni della pietra-muretti, cordoli, demolizioni, ecc...»;

con nota prot n° 0008693 del 10/07/2014, acclarata al protocollo comunale in data 15/07/2014, al n°27040, l'Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato che, "dalla documentazione scaricata dal portale comunale, non risultano vincoli PAI per l'area in questione";

Con nota prot. n° 10217 del 24/07/2014, acclarata al protocollo comunale in data 29/07/2014, al n°29250 la Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari-Barletta-Andria-Trani e Foggia - sede di Bari - del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha espresso quanto di seguito riportato:

« (...) l'iniziativa proposta a margine della città di Bitonto non interessa direttamente beni e/o aree monumentali vincolati a norma della Parte II del D.Lgs. n°42/2004 e beni e/o aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.

Si fa osservare, però, che l'area in questione si trova a distanza ravvicinata da due beni tutelati: Torre del Carmine, che presenta vincolo architettonico diretto del 03-11-1987 e il vincolo paesaggistico del Territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari, istituito ai sensi della ex L. 1497/39 il 01/08/1985 (Galassino).

Il progetto prevede la variazione di destinazione urbanistica di un'area attualmente agricola in un'area produttiva, al fine di consentire l'ampliamento degli stabilimenti dell'azienda richiedente già presente in loco, in lotti ritipizzati. L'intervento edilizio, pertanto, verrà realizzato all'interno di un contesto già parzialmente interessato da edifici produttivi posti lungo la strada S.P. 231.

Da quanto sopra espresso, per quanto di competenza, questa Sovrintendenza ritiene che l'intervento si possa valutare favorevolmente con la condizione che le strutture di nuova realizzazione previste per l'ampliamento dell'Azienda, presentino un'altezza massima complessiva non superiore a quella degli edifici produttivi già esistenti, e che l'area sia bordata da alberature ad alto fusto, al fine di mitigare l'impatto sul territorio.»;

con nota prot. n° 967/14/DP/SISP del 09/10/2014, acclarata al protocollo comunale in data 14/10/2014, al n°38040, il SISP ASL BARI - sede di Bitonto - ha riscontrato la nota di questo Ente, comunicando di non avere rilievi in merito al progetto in argomento, limitatamente agli aspetti di natura igienico-sanitaria di propria competenza;

Con nota prot. n° 11267 del 15/09/2014, acclarata al protocollo comunale in data 18/09/2014, al n°34474 la Sovrintendenza per i beni archeologici della Puglia - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - ha comunicato che:

«(...) l'area in argomento non è sottoposta a vincolo archeologico, ma risulta interessato in passato dal rinvenimento di epigrafi latine.

Si fa presente, pertanto, che qualora si dovesse procedere alla realizzazione delle opere, questa Soprintendenza chiederà di istituire la sorveglianza archeologica dei lavori di scavo.»;

Con nota prot. n°2448 del 09/07/2014, acclarata al protocollo comunale in data 15/07/2014, al n°27140, l'Autorità Idrica Pugliese ha rappresentato che:

« (..) per l'intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture interessate, esistenti o previste, del Servizio Idrico Integrato regionale(..).

I dati tecnici di approfondimento sulle opere del SII., anche in riferimento alla localizzazione, possono essere acquisiti presso il Gestore A.Q.P. S.p.A., con la quale Società si invita a verificare la compatibilità anzidetta, anche in riferimento all'eventuale presenza di pozzi ad uso potabile nell'area di interesse, tenuto conto che il progetto prevede l'installazione di un "impianto di smaltimento scarichi reflui" in sito.»;

da ultimo, l'A.R.P.A. Puglia, Dipartimento Provinciale di Bari, UOC Servizio Territoriale,

- dapprima con propria nota prot. n°38075 del 08/07/2014, acclarata al protocollo comunale in data 15/07/2014, al n°27041, ha comunicato la carenza della "Relazione Agricola" nella documentazione trasmessa;

- successivamente, con nota prot. n°56560 del 16/10/2014, acclarata al protocollo comunale in data 17/10/2014, al n°38641, ha fatto ulteriormente rilevare la mancanza della predetta Relazione e, ancora, la mancata qualificazione, all'interno del rapporto Preliminare di tutti i fattori di pressione sull'ambiente ed i relativi impatti e mitigazioni conseguenti, dichiarando, quindi, di non poter esprimere le valutazioni id conseguenza;

- infine, con nota prot. n°70621 del 17/12/2014, acclarata al protocollo comunale in data 16/01/2015, al n°2056, a seguito di trasmissione di integrazioni da parte della Società costituite da "Relazione Integrativa al rapporto preliminare di VAS" e "Relazione Tecnica Agronomica", si è espressa definitivamente per la non assoggettabilità a VAS del progetto in argomento;

VISTI tutti i richiamati pareri, considerazioni e osservazioni fin qui riportati e richiamati, sulla base degli elementi contenuti nelle medesima documentazione e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti competenti in materia ambientale;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012, come modificata dalla L.R. 4/2014, il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica;

VISTI, il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 44/2012, la L.R. 4/2014, il Regolamento regionale n°18 del 09/10/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento sul sistema dei controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria nè sul patrimonio dell'Ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DETERMINA**

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI ESCLUDERE dalla procedura di V.A.S. il PROGETTO FINALIZZATO ALL' AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE sulla S.P. 231 Km.75,060 CONSISTENTE NELL'AGGIUNTA DI CAPANNONE DESTINATO ALLO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FINITI E DELLE MERCI

ALIMENTARI - ditta proponente: Società Olearia Desantis S.p.A. - IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO EX ART. 8, D.P.R. 160/2010” - ubicato nel territorio del Comune di Bitonto, non comportando lo stesso impatti significativi sull’ambiente inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, come definito dall’art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006;

3) DARE ATTO CHE:

- a) restano fermi, il rispetto della normativa ambientale pertinente e le prescrizioni degli Enti competenti sopra riportate e che qui si richiamano integralmente;
- b) sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio e al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché compatibili con lo stesso;
- c) il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS relativa al progetto in oggetto individuato;

3) PUBBLICARE il presente atto sul BURP e sul sito del Comune di Bitonto;

4) TRASMETTERE il presente provvedimento all’autorità procedente - 5°Settore Territorio -, alla Società “Olearia Desantis S.p.A. e al Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia;

Avverso il presente provvedimento l’interessato, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. può proporre, nei termini di legge dalla notifica, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario nei termini di legge.

Il funzionario proponente  
D.ssa Sofia Deastis

Il Funzionario Tecnico con Funzioni Vicarie  
Ing. Luigi Puzzerri

---